

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO CCNL DIRIGENTI

In data 14 aprile 2004, presso la sede della Associazione Italiana Allevatori (AIA), in via Tomassetti 9,

tra

- Associazione Italiana Allevatori (AIA)

e

- Associazione Italiana Dirigenti e Direttori Enti Zootecnici (AIDEZ)

si è raggiunta la seguente Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

DIRIGENTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEGLI ALLEVATORI, CONSORZI ED ENTI ZOOTECNICI

Art. 1 - Oggetto.

Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro subordinato tra le Associazioni, Enti e Consorzi zootecnici in genere, nonché esercenti attività affini e connesse con la zootecnia dirette alla trasformazione, conservazione ed eventuale commercializzazione dei prodotti zootecnici, aderenti all'AIA e il personale avente qualifica di dirigente e di direttore non dirigente che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo alle dipendenze delle predette Organizzazioni con tali qualifiche.

Pertanto, la regolamentazione normativa ed economica dei rapporti di lavoro dei Direttori di Organizzazione zootecnica non dirigenti viene demandata, in via transitoria, al vigente CCNL per i dipendenti delle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici del 15.7.03.

Le Parti si impegnano, in sede di rinnovo della parte economica del presente CCNL, a trasferire senza modifiche la disciplina normativa dei Direttori non Dirigenti nel CCNL Dirigenti, ad esclusione di quanto previsto per la determinazione della indennità di funzione che anche per i Direttori non dirigenti, all'atto di tale trasferimento normativo, dovrà essere stabilita esclusivamente in cifra fissa.

Decorrenza CCNL.

Il presente CCNL esplica efficacia nei confronti del personale in forza all'1.3.04, decorre dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004 per la parte

retributiva.

Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata r/r, almeno 3 mesi prima della scadenza.

Le norme del presente contratto manterranno la loro efficacia anche dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

Le trattative dovranno avere inizio 2 mesi prima del termine di scadenza.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo dei Direttori di Associazione.

E' istituito, presso la sede AIA, l'Albo dei Direttori di Associazione, al quale sono iscritti di diritto tutti i Direttori delle Associazioni Allevatori in forza alla data di entrata in vigore del presente CCNL, previo il loro espresso e formale impegno a partecipare ai corsi di aggiornamento professionale che saranno organizzati da AIA, il primo dei quali sarà svolto entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente CCNL.

La partecipazione ai suddetti corsi costituisce un diritto-dovere del Direttore di Associazione.

Pertanto a far data dalla sottoscrizione del presente CCNL le funzioni di Direttore potranno essere svolte esclusivamente dai Direttori iscritti all'Albo di cui al precedente comma.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Direttore decade automaticamente dalla iscrizione all'Albo.

Possono essere anche iscritti all'Albo coloro che, non essendo Direttori di Associazione, partecipino, su segnalazione delle Associazioni Allevatori, o su propria autonoma proposta di partecipazione accolta dal Consiglio dell'Albo sulla base di valutazione di curriculum presentato dall'interessato, ai corsi di formazione organizzati da AIA, al termine dei quali saranno rilasciati i relativi attestati previo superamento dell'esame di idoneità.

Le funzioni di custodia dell'Albo sono devolute ad un Consiglio dell'Albo composto da 7 membri, 2 in rappresentanza di AIA, 1 in rappresentanza delle Associazioni Nazionali Allevatori, 1 in rappresentanza delle Associazioni Regionali Allevatori, 1 in rappresentanza delle Associazioni Provinciali Allevatori, 2 in rappresentanza di AIDEZ. I rappresentanti delle Associazioni sono nominati dal Comitato direttivo di AIA, su designazioni dei singoli Enti.

I componenti del Consiglio dell'Albo durano in carica 2 anni e possono essere nominati più di una volta.

Il Consiglio dell'Albo elegge a maggioranza un Presidente e un Segretario, determina, nel rispetto del CCNL, il regolamento dell'Albo, le regole di iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione e le regole etico-operative da applicare in caso di sostituzione di Direttore di Associazione.

I costi sostenuti dai partecipanti al Consiglio dell'Albo saranno a carico delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.

Art. 3 - Adeguamento retributivo.

Viene riconosciuto un aumento massimo pari al 6,3%, così determinato:

- Per tutti i livelli è erogato un aumento pari al 4% della retribuzione lorda spettante (stipendio base + contingenza), così suddiviso: 2,3% nel 2003 e 1,7% nel 2004. Per il 2003 l'aumento è riconosciuto mediante corresponsione di una 'una tantum' come da tabella allegata.
- E' previsto inoltre, con decorrenza 1.1.04, l'adeguamento della indennità di contingenza e degli scatti di anzianità ai valori riconosciuti al livello 1, fermo restando che l'aumento complessivo derivante dall'adeguamento retributivo di cui al punto precedente e dall'adeguamento della indennità di contingenza e degli scatti di anzianità deve essere ricompreso nella percentuale complessiva massima del 6,3% dello stipendio base + contingenza spettante a dicembre 2003. Se dall'adeguamento al livello 1 della indennità di contingenza e degli scatti di anzianità risulti un aumento retributivo superiore alla predetta percentuale del 6,3%, i maggiori importi saranno recuperati mediante la corrispondente riduzione della indennità di funzione.

A decorrere dall'1.1.04 l'indennità di funzione dovrà essere determinata esclusivamente ad importo fisso, prendendo in considerazione l'importo già erogato, esposto in busta paga a dicembre 2003. Pertanto tali indennità di funzione, nei casi in cui sono calcolate in percentuale, non dovranno tener conto dell'intervenuto aumento del 2,3% relativo al 2003, in quanto erogato come 'una tantum'.

Art. 4 - Premi di risultato.

L'attivazione dei premi per obiettivi sarà necessariamente correlata a quanto deciso nell'ambito delle trattative per il CCNL dipendenti, dovendosi assumere, in particolare per quanto riguarda i riferimenti all'andamento economico della Associazione, parametri omogenei.

Si riporta il testo dell'articolo inserito nel CCNL dipendenti.

"In sede di contrattazione integrativa, sulla base degli inderogabili

principi fissati dal presente articolo, le parti potranno valutare, subordinatamente all'accertamento delle condizioni economiche aziendali e della preventiva costituzione dei necessari fondi di accantonamento, l'introduzione di erogazioni salariali di 2° livello, denominate premio di risultato, strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le Associazioni dispongono.

Tali erogazioni avranno pertanto la caratteristica di variabilità e non determinabilità a priori e pertanto potranno decorrere dall'anno successivo alla stipula dell'accordo.

Con le succitate connotazioni, pertanto, le stesse erogazioni avranno i requisiti previsti per rientrare nella applicazione del particolare trattamento contributivo e previdenziale stabilito dalla legge 23.5.97 n. 135, di conversione del DL n. 67/97.

Le parti si danno atto, inoltre, che le medesime erogazioni non sono computabili agli effetti legali e dei vari istituti contrattuali, ivi compreso il TFR e le mensilità aggiuntive.

In sede di contrattazione integrativa verrà anche definito il livello nel quale potrà essere valutata l'attivazione dei premi di risultato; se la contrattazione integrativa è di livello regionale, i premi di risultato potranno essere introdotti con accordo di tipo regionale, oppure aziendale, oppure misto; se la contrattazione integrativa è di livello aziendale, i premi di risultato potranno essere introdotti con accordo di tipo aziendale.

La contrattazione di 2° livello, compresa la contrattazione integrativa di cui all'art. 44, ha validità quadriennale, si svolge una sola volta in un tempo intermedio o nell'arco di vigenza del CCNL e quindi potrà essere attivata dall'1.1.04, fermo restando che le verifiche in ordine agli obiettivi e alle condizioni economiche, compresa la preventiva costituzione dei fondi necessari, avverranno annualmente."

Art. 5 - Rimborsi per trasferte.

Adeguamento delle diarie, applicando un aumento pari al 16%, a E 45,00 per la diaria Italia ed E 90,00 per la diaria estera, per le trasferte effettuate dall'1.4.04.

Non vengono previsti aumenti della indennità chilometrica.

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

TABELLE RETRIBUTIVE CCNL DIRIGENTI

cat. liv. una tantum stip. base
2003 2004
gennaio

| | | |
|----|--------|----------|
| D1 | 895,49 | 2.892,27 |
| D2 | 888,26 | 2.892,27 |
| D3 | 882,99 | 2.892,27 |
| D4 | 879,25 | 2.892,27 |
| D5 | 888,26 | 2.892,27 |

Nota: nello stipendio base è compresa la ex indennità di contingenza.

pppp